



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Istanza del Per. Ind. XXXXXX, iscritto n. XXX, per il passaggio alla qualifica di “Perito Industriale Laureato” e per l’estensione delle specializzazioni ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Rispondiamo in merito all’istanza del Per. Ind. XXXXXXXX, iscritto al n. XXX dell’Albo provinciale nella specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni. L’iscritto ha conseguito, il 10 giugno 2026, la laurea in Ingegneria Industriale, curriculum Energetico, classe L-9, presso l’Università XXXXXXXX, con votazione XXXX, e chiede: a) il passaggio dall’attuale posizione alla “*Sezione dei Periti Industriali Laureati*”, con contestuale attribuzione del titolo di “*perito industriale laureato*”; b) l’estensione della propria specializzazione ai settori Meccanica, Termotecnica, Elettrotecnica e Automazione, per asserito assorbimento delle competenze connesso al possesso della laurea in classe L-9.

Orbene, al fine di dare riscontro al quesito posto, si affrontano separatamente i due profili, in quanto devono essere argomentati in ambiti distinti.

Sul passaggio alla “Sezione dei Periti Industriali Laureati” si precisa che una sezione dell’Albo riservata ai laureati non esiste. Il Consiglio Nazionale lo ha chiarito con la circolare n. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, tuttora, per quanto ci consta, non superata sul punto né dalla legislazione nazionale né tantomeno dalla regolamentazione professionale: non possono essere istituite nell’Albo sezioni, che distinguano laureati e diplomati sotto il profilo delle competenze professionali nell’ambito della medesima specializzazione, se non con legge dello Stato, come fa l’art. 2 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, allorquando istituisce all’interno di alcuni ordini la suddivisione degli ordini in due sezioni (A e B), istituendo per molte professioni (es. architetti, ingegneri, psicologi) il titolo di “Junior” o “Dottore in tecniche” per i laureati triennali. L’art. 2 commi 2 e 3 DPR 328/2001 stabilisce che “*Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. ...3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato*”. Quindi, già dalla mera lettura del DPR richiamato e dell’art. 55, compreso nel Capo XI, (“*Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II*”) è agevole concludere che tale distinzione non sia prevista per le professioni di Agrotecnici, Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali.

Come chiarito nella Circolare CNPI prot. n. 626/2008, il conseguimento della laurea non produce quindi un passaggio di sezione. Qualora la laurea sia corrispondente all’esame di Stato abilitante l’esercizio della professione nella specializzazione già posseduta dal candidato e per la quale abbia ottenuto già l’iscrizione presso l’ordine territoriale (iscritto all’albo con il diploma), solo così l’istante può ottenere l’annotazione del titolo accademico nell’Albo e l’attribuzione del titolo professionale di “perito industriale laureato”, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 328/2001, con facoltà dell’Ordine di indicare sul sigillo la dizione “Dottore Perito Industriale Laureato nella Specializzazione ...”, (abbr. “Dott. Per. Ind.”), ove il proprio regolamento lo preveda.

La stessa circolare condiziona espressamente questo beneficio, e la correlata esenzione da un nuovo esame di Stato, al fatto che la laurea sia conseguita nella stessa specialità per la quale l’iscritto è già abilitato. Tale corrispondenza non è dimostrata dagli atti trasmessi dall’iscritto. La specializzazione “Elettronica e Telecomunicazioni”, in cui il Per. Ind. Quintana risulta iscritto, era storicamente collegata alla classe di laurea 9 del D.M. 509/1999, oggi L-8 (Ingegneria dell’informazione), come risulta dall’art. 55, comma 2, lettera d), del D.P.R. 328/2001. La laurea conseguita dall’iscritto appartiene invece alla classe L-9 (Ingegneria industriale), storicamente riconducibile alla classe 10 del D.M. 509/1999: una classe distinta dalla precedente, che consente l’accesso agli esami di Stato per il conseguimento di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

specializzazioni diverse da quella in possesso dell'istante. Prima di procedere all'annotazione richiesta, l'Ordine dovrà quindi accertare, sul fascicolo dell'iscritto, se la specializzazione già posseduta e la nuova laurea coincidano nei termini richiesti dalla circolare 626/2008. Sulla sola documentazione trasmessa questo presupposto non risulta provato, e anzi le classi di laurea di riferimento sembrerebbero diverse.

Sull'estensione a Meccanica, Termotecnica, Elettrotecnica e Automazione precisiamo che la richiesta poggia su due riferimenti che abbiamo verificato con esito negativo o parziale.

L'istanza invoca "l'atto di indirizzo istituzionale 'Laurea L-9 – Ingegneria industriale – competenze'" e non meglio precisate tabelle di confluenza del Consiglio Nazionale. Un atto con questa esatta denominazione non risulta reperibile tra i provvedimenti ufficiali consultabili del Consiglio Nazionale: non è verificabile con gli strumenti a disposizione di questo Ufficio, e non può essere posto a fondamento del provvedimento richiesto. L'unico atto ufficiale in materia di corrispondenza fra classi di laurea e settori dell'Albo di cui abbiamo riscontro è la Tabella di confluenza approvata con delibera del Consiglio Nazionale n. 150/16 del 16 aprile 2025, pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio.

Questa Tabella conferma, in effetti, che la classe L-9 costituisce titolo di laurea valido per l'accesso tanto al settore "Meccanica ed Efficienza Energetica" quanto al settore "Impiantistica Elettrica e Automazione". I quattro settori storici richiamati nell'istanza sono confluiti, dal 2025, in questi due soli settori: la richiesta, formulata secondo la nomenclatura previgente, andrebbe quindi riferita a essi. Notiamo peraltro che già il testo originario dell'art. 55, comma 2, lettera d), del D.P.R. 328/2001 elencava "elettrotecnica ed automazione" come un'unica voce, non come due specializzazioni distinte: l'istanza, nel trattarle separatamente, non è precisa nemmeno rispetto alla nomenclatura previgente.

Il possesso della classe di laurea, però, costituisce solo titolo di accesso alla procedura di abilitazione, non abilitazione automatica. Lo conferma il sito istituzionale del Consiglio Nazionale, ove si precisa che i laureati in possesso dei titoli di cui all'art. 55, comma 2, lettera d), D.P.R. 328/2001, fra cui la classe L-9, possono accedere alla professione di Perito Industriale sostenendo l'esame di Stato. Con il Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026, tale esame è stato semplificato in un'unica prova orale, vertente sul tirocinio svolto, su un caso pratico e sulle norme deontologiche, con soglia di sufficienza a 60/100, previa iscrizione al Registro Nazionale dei Tirocinanti. Nessuna delle fonti verificate prevede un meccanismo di estensione automatica delle competenze professionali per il solo effetto del possesso di un titolo di laurea, senza il completamento di questa procedura per ciascun settore ulteriore.

Aggiungiamo un ulteriore rilievo, puramente accademico visto che non esiste alcuna possibilità di "estensione" delle proprie specializzazioni senza sostenere il relativo esame di Stato e l'abilitazione professionale per poterle esercitare, perché incide sul merito della domanda anche a prescindere dalla questione procedurale appena esposta. Il curriculum Energetico conseguito dal Per. Ind. Quintana risulta, per contenuto, più direttamente riconducibile al settore "Meccanica ed Efficienza Energetica" che al settore "Impiantistica Elettrica e Automazione". Che la classe L-9 dia accesso, in astratto, a entrambi i settori non dimostra che uno specifico piano di studi soddisfi i programmi propri di ciascuno di essi: principio già affermato dal Ministero dell'istruzione con le note prot. 4520/2005 e 8307/2005, richiamate dalla stessa circolare CNPI 626/2008, a proposito delle classi di laurea che aprono l'accesso a più specializzazioni. L'interessato sceglie liberamente la specializzazione per la quale sostenere l'esame, ma l'esame verte sui programmi di quella specializzazione. Il piano di studi allegato all'istanza non può genericamente essere assunto come prova di idoneità per entrambi i settori richiesti.

Segnaliamo infine, per completezza, che la riorganizzazione in otto settori è finora avvenuta in via amministrativa, in attuazione della legge 8 novembre 2021, n. 163 (legge Manfredi). Il testo dell'art. 55



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

del D.P.R. 328/2001, che tuttora elenca le tredici specializzazioni previgenti collegate alla classe 10, non risulta a oggi formalmente modificato. Il quadro è quindi, in parte, transitorio: ogni valutazione andrà aggiornata alle modifiche regolamentari che dovessero sopravvenire al D.P.R. 328/2001.

Sulla base della documentazione trasmessa e delle fonti verificate, il Consiglio Nazionale osserva quanto segue.

Non esiste una “Sezione dei Periti Industriali Laureati” a cui l’iscritto possa passare. Può esservi, ricorrendone i presupposti, l’annotazione della laurea e l’attribuzione del titolo di “perito industriale laureato”, subordinata alla verifica, da parte dell’Ordine, della corrispondenza fra la specializzazione già posseduta e la classe di laurea conseguita: corrispondenza che, sugli atti trasmessi, non risulta dimostrata.

La richiesta di estensione automatica e contestuale a Meccanica, Termotecnica, Elettrotecnica e Automazione non trova fondamento negli atti ufficiali verificati. L’estensione a uno dei due settori attuali in cui tali specializzazioni sono confluite (Meccanica ed Efficienza Energetica; Impiantistica Elettrica e Automazione) presuppone il completamento della procedura di abilitazione prevista per ciascun settore ulteriore, oggi disciplinata dal D.I. n. 10/2026, e un riscontro puntuale fra il piano di studi dell’iscritto e i programmi ministeriali del settore per cui si chiede l’abilitazione.